

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali. Testo unificato C. 2256 Zanda, approvata dalla 5 ^a Commissione permanente del Senato, e C. 2343 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	64

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
AVVERTENZA	63

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali.

Testo unificato C. 2256 Zanda, approvata dalla 5^a Commissione permanente del Senato, e C. 2343 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che sul testo unificato in esame sono state presentate cinquantatre proposte emendative (*vedi allegato 1*). Avverte che sono da ritenersi inammissibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, alcuni emendamenti che, disponendo interventi puntuali a favore di singoli comuni, risultano estranei al contenuto del provvedimento. Fa presente che

si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative:

Pagano 12.9, che prevede un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2014 per il restauro del palazzo municipale di Sciacca e di 0,5 milioni di euro per il comune di Menfi per il restauro della torre anticorsara di Portopalo;

Riccardo Gallo 7.2, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per i costi di progettazione preliminare dei macrolotti funzionali della strada Gela-Agrigento-Castelvetrano;

Sandra Savino 7.01, che introduce misure di agevolazione fiscale attraverso l'istituzione di zone franche urbane, per gli anni 2014-2015, nei territori ricompresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone.

In merito al prosieguo dei lavori sul testo unificato in esame, propone la costituzione di un comitato ristretto, al fine di effettuare una valutazione preliminare degli emendamenti presentati, in modo da verificare la sussistenza di un'ampia convergenza tra i gruppi sugli emendamenti da approvare, anche ai fini del successivo trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel lamentare il fatto che quello in discussione rappresenta, a suo avviso, l'ennesimo « provvedimento omnibus » adottato dalla maggioranza, sottolinea come il suo gruppo non sia favorevole al trasferimento del relativo esame alla sede legislativa. Osserva di non avere peraltro nulla da eccepire sulla proposta di costituzione di un comitato ristretto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, nel condividere la proposta avanzata dal presidente, chiede di conoscere con congruo anticipo la data in cui è prevista la convocazione di tale comitato, al fine di predisporre preventivamente eventuali proposte emendative da presentare al testo unificato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che la convocazione del comitato ristretto potrebbe essere prevista per mercoledì della prossima settimana.

Federico D'INCÀ (M5S), pur condividendo la proposta di costituire un comitato ristretto in cui esaminare preliminarmente gli emendamenti presentati, manifesta la contrarietà del proprio gruppo al trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Nuovo testo C. 2247 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2014.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, si era riservato di acquisire elementi informativi in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, allo scopo di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, deposita agli atti della Com-

missione tre note elaborate, rispettivamente, dalla Ragioneria generale dello Stato, dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane (*vedi allegato 2*).

Maino MARCHI (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, auspicando che il provvedimento in titolo, in considerazione della rilevanza delle disposizioni in esso contenute – anche per il maggior gettito che potrebbe determinarsi –, sia calendarizzato tra i primi punti all'ordine del giorno della Commissione della prossima settimana.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel condividere la richiesta testé avanzata dal relatore, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-01408 Fragomeli: Sulla disciplina fiscale da applicare ai mutui contratti in relazione a beni degli enti locali trasferiti o assegnati a società partecipate.

5-01410 Fragomeli: Sull'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti in favore degli enti locali.

ALLEGATO 1

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali (Testo unificato C. 2256 e C. 2343 Governo).

EMENDAMENTI**ART. 2.**

Al comma 1, capoverso Art. 6, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I comuni, con proprio regolamento, possono stabilire, nella formazione della graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1, specifici criteri di priorità a favore di soggetti titolari di reddito basso, calcolato sulla base dell'indicatore ISEE.

2-ter. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2-bis, nella formazione della graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1, si dà priorità ai soggetti disoccupati.

2. 1. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Guidesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 20 milioni e le parole: 20 milioni, ovunque ricorrano, con le seguenti: 10 milioni.

3. 2. Guidesi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il piano di cui al comma 1 deve

prevedere aggiungere le seguenti: la riduzione dell'80 per cento delle spese correnti per consulenze esterne tramite un migliore impiego delle risorse umane interne e.

3. 3. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

Al comma 2, sostituire le parole: razionalizzazione dell'offerta con le seguenti: razionalizzazione gestionale.

3. 4. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

Al comma 2, dopo le parole: razionalizzazione dell'offerta aggiungere le seguenti: , salvaguardando al tempo stesso il diritto alla mobilità di tutti i cittadini,

3. 5. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

Al comma 2, sostituire le parole: e riqualificazione dei servizi con le seguenti: riqualificazione, innovazione e modernizzazione dei servizi.

3. 6. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tariffa media applicata a livello

nazionale per passeggero/km aggiungere le seguenti: , altresì prevedendo una fascia di esonero per categorie sociali più deboli,.

3. 7. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 e di 40 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3-ter. Il piano di cui al precedente comma deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 3-bis relativo alle annua-

lità 2014 e 2015, la regione siciliana deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

3-quater. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite di 60 milioni di euro complessivi, indicati dal precedente comma 3-bis, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 3-bis.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: Calabria aggiungere le seguenti: e della regione Sicilia.

3. 8. Riccardo Gallo.

ART. 4.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare nei comuni delle isole minori direttamente interessate dai flussi immigratori il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione siciliana, provvede in via sperimentale all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti economici negativi derivanti dal fenomeno dell'immigrazione.

2-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma s'intendono subordinate all'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni e la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

2-quater. Per il finanziamento delle Zone franche urbane di cui al comma 2-bis e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2017, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 50 milioni di euro, sentito il Ministero della difesa, attraverso le risorse derivanti dalla riduzione del numero di unità previste e prospettate di acquisto di velivoli *Joint Strike Fighter* (JSF) F-35 o con corrispondente riduzione di spesa prevista per il programma definito Forza NEC (*Network Enabled Capabilities*).

2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Presidente della Regione siciliana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'istituzione del fondo di cui al precedente comma.

4. 1. Riccardo Gallo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

4. 2. Garofalo.

ART. 5.

Sopprimere il comma 2.

5. 1. Guidesi.

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni per la regione Basilicata).

1. La Regione Basilicata è autorizzata ad escludere dal computo del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati a fronte di spese di investimento in conto capitale per un importo corrispondente a quello delle risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del suo bilancio di previsione, in aggiunta a quelli consentiti in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 1, comma 448, della legge n. 228 del 2012.

5. 01. Latronico.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

Al comma 1 sopprimere le parole: nella regione Sardegna.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: nella regione Sardegna.

6. 2. Guidesi.

Al comma 1, dopo le parole: nella regione Sardegna, inserire le seguenti: purché siano localizzati a più di 300 metri dalla spiaggia.

6. 3. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: « salvo che » sono sostituite dalla seguente: « ancorché ».

6. 4. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Interventi in favore delle imprese turistiche del Mezzogiorno).

1. Sono sospesi, nei limiti di 30 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, fino al 30 giugno 2015 i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 19 dicembre n. 488 del 1992 dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi. La sospensione è applicata ai finanziamenti riguardanti il Bando settore turismo ed è concessa alle imprese che dichiarano lo stato di comprovata difficoltà legata alla congiuntura economica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. 01. Latronico.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive all'aperto).

1. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini paesaggistici.

6. 02. Caparini.

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Misure per la regione Sardegna).

1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2013, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2013, sono effettuati entro il 31 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi

nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito di impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma, e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

4. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale del novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 6, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la

corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 9, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 30 aprile 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello indicato al comma 4, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.

7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 4, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito di imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della missione di spesa « Politiche economico-finanziarie e di bilancio », programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rim-

borsi d'imposta » sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013 verifica l'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

7. 3. Pinna, Vallascas, Nicola Bianchi, Corda, Currò.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2013, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2013, non effettuati entro il 17 febbraio 2014, possono essere ancora effettuati entro il 31 dicembre 2014 senza applicazione di sanzioni e interessi.

02. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 01, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito di impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma, e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

03. I soggetti finanziatori di cui al comma 02 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi,

per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

04. Per accedere al finanziamento di cui al comma 02, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale del novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 1, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 02 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

05. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 02, nei limiti di spesa di cui al comma 1-*quater*, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 02 a partire dal 1° gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 04, i dati delle compensazioni

effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito di imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

1-*ter*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 01, si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 90 milioni di euro per l'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 05, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

7. 1. Piras, Melilla, Marcon.

Alla rubrica, dopo la parola: Sardegna aggiungere le seguenti: e per la regione Sicilia.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014, per i costi di progettazione preliminare dei macrolotti funzionali della strada Gela-Agrigento-Castelvetrano. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

7. 2. Riccardo Gallo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure per la regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Al fine di contrastare il processo di delocalizzazione industriale esistente lungo la fascia confinaria della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria, nei territori ricompresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone sono introdotte misure di agevolazione fiscale attraverso l'istituzione di Zone franche urbane per gli anni 2014 e 2015.

2. Le misure di agevolazione fiscale di cui al precedente comma sono previste in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 107, paragrafo 2, lettera b) e coerentemente al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

3. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari regionali, sentito il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione delle zone franche urbane, ai sensi della delibera del CIPE n. 5 del 30 gennaio 2008 che ha recepito e approvato la proposta del MISE su «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane» e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite massimo di 50 milioni di euro, disponibile dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'intero anno 2015, d'intesa con il Ministero della difesa, dalle risorse derivanti dalla riduzione del numero di unità previste e prospettate di acquisto di velivoli *Joint Strike Fighter* (JSF) F-35 o con corrispondente riduzione di spesa prevista per il programma definito Forza NEC (*Network Enabled Capabilities*).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, entro il termine perentorio di 30 giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità di cui al precedente comma 4.

7. 01. Sandra Savino.

(Inammissibile)

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Bindi, Fava, Di Lello, Attaguile, Bossa, Bruno Bossio, Faraone, Garavini, Magorno, Manfredi, Mattiello, Piepoli, Preziosi, Vecchio.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 8-bis, primo periodo, dopo le parole: altresì trasferiti, *inserire le seguenti:* su richiesta dell'ente locale interessato.

8. 2. Dadone, Caso, Castelli, Cariello, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 8-bis, dopo le parole: in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, *aggiungere le seguenti:* su richiesta dei medesimi enti.

8. 5. Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 8-bis, terzo periodo, dopo le parole: con apposita delibera dell'Agenzia *inserire le seguenti:* da emanarsi entro e non oltre 180 giorni dalla richiesta dell'ente locale interessato.

8. 3. Dadone, Caso, Castelli, Cariello, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 8-bis, sostituire le parole: che abbiano sottoscritto *con le seguenti:* che abbiano fatto richiesta e sottoscritto.

8. 4. Sannicandro, Daniele Farina, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del maggio 2012).

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri

e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensozioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensozioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. 01. Paglia, Marcon, Melilla.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Guidesi.

ART. 10.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10. 1. Guidesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: a) sopprimere il comma 91.

10. 2. Guidesi.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis). Al comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto infine il seguente periodo: « Le regioni possono altresì procedere alla stabilizzazione a domanda del personale avente le medesime caratteristiche di cui al periodo precedente, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

10. 3. Melilla, Marcon, Airaudo, Placido.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10. 4. Marcon, Melilla.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10. 5. Guidesi.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) sopprimere il comma 573.

10. 6. Guidesi.

Sopprimere il comma 2.

10. 7. Ginefra.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

4. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Non rientrano tra gli atti di cui ai commi 1 e 2 gli atti di affrancazione degli usi civici previsti dalla legge 16

giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio-decreto 26 febbraio 1928, n. 322 ».

10. 8. Castricone.

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 15, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito con il seguente:

« 15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà e senza vincolo di destinazione, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della valutazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie ».

11. 1. Guidesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I comuni destinatari dei trasferimenti sono autorizzati a provvedere all'adeguamento degli immobili prima di procedere all'assegnazione mediante bando ».

11. 2. Caso, Castelli, Cariello, Currò, Brugnierotto, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 2.

11. 3. Caso.

Sopprimere il comma 3.

11. 4. Caso, Castelli, Brugnierotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

4. I contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dagli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, devono espressamente prevedere la facoltà del conduttore di recedere, per ragioni di interesse pubblico, con un termine di preavviso concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto. Nel caso in cui i predetti contratti di locazione passiva non prevedano tale facoltà di recedere, al conduttore è sempre consentito il recesso, per ragioni di interesse pubblico, dandone preavviso al locatore mediante lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Le clausole con cui si esclude la predetta facoltà di recedere dal contratto sono nulle.

11. 5. Fraccaro, Caso, Castelli, Brugnierotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

ART. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sono soppressi i commi da 4 a 10.

12. 2. Guidesi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al capoverso comma 5-bis, sostituire le parole:* « In caso di inerzia della regione il Commissario *ad acta* appresta » *con le seguenti:* « adottando, anche su proposta del Commissario *ad acta*, »;

2) *sostituire il capoverso comma 5-ter con il seguente:* « 5-ter. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico e del

potenziamento del servizio erogato dalla società esercente il trasporto ferroviario regionale, partecipata in via totalitaria dalla regione Campania, il Commissario *ad acta* sottopone all'approvazione della regione i provvedimenti più idonei di definizione della dotazione di personale, nonché in tema di rimodulazione dei servizi e delle tariffe di trasporto ferroviario, necessari al conseguimento degli obiettivi del piano di rientro di cui al comma 5 nonché allo scorporo del ramo di azienda relativo al trasporto.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

12. 3. Parisi.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 5-bis sostituire le parole: « In caso di inerzia della regione il Commissario *ad acta* appresta » con le seguenti: « adottando, anche su proposta del Commissario *ad acta*, »;

b) sostituire il capoverso 5-ter con il seguente: « 5-ter. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico e del potenziamento del servizio erogato dalla società esercente il trasporto ferroviario regionale, partecipata in via totalitaria dalla regione Campania, il Commissario *ad acta* sottopone all'approvazione della Regione i provvedimenti più idonei di definizione della dotazione di personale, nonché in tema di rimodulazione dei servizi e delle tariffe di trasporto ferroviario, necessari al conseguimento degli obiettivi del piano di rientro di cui al comma 5 nonché allo scorporo del ramo di azienda relativo al trasporto ».

12. 4. Latronico.

Al comma 1 sopprimere il capoverso comma 5-ter.

12. 5. Colonnese, Caso, Silvia Giordano, Luigi Gallo, Fico, Luigi Di Maio, Sibilia.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 5-ter con il seguente:

« 5-ter. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico e del potenziamento del servizio erogato dalla società esercente il trasporto ferroviario regionale, partecipata in via totalitaria dalla regione Campania in regime di controllo analogo, il Commissario *ad acta* prima di adottare atti di natura programmatoria e gestionale necessari al conseguimento degli obiettivi, ha l'obbligo di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della regione Campania il piano di rientro e il piano dei pagamenti di cui al comma 5. Al fine di condividere con la cittadinanza l'urgenza e la necessità delle azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro è contestualmente altresì obbligato a rendere noto, con la stessa modalità, le scelte di natura programmatoria e gestionale di cui sopra ».

12. 6. Colonnese, Caso, Silvia Giordano, Luigi Gallo, Fico, Luigi Di Maio, Sibilia.

Al comma 1, capoverso 5-ter, sostituire le parole da « la rimodulazione dei servizi » fino alla fine con le seguenti:

« la differenziazione e l'integrazione con nuovi servizi di mobilità in funzione dei flussi di spostamento dei cittadini con interventi di *spending review* sulle dirigenze e sui costi vivi dei rami aziendali salvaguardando i dipendenti, nonché la fissazione delle tariffe, individuando una fascia di esonero per studenti e disoccupati, indispensabili per il raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione ».

12. 7. Luigi Gallo, Colonnese, Castelli, Caso, Silvia Giordano, Fico, Luigi Di Maio, Sibilia.

Al comma 1, capoverso, comma 5-ter, sopprimere le seguenti parole: « , nonché allo scorporo del ramo d'azienda relativo al trasporto e all'immediata conseguente indizione della gara per l'affidamento del servizio ovvero per l'individuazione dei nuovi soci nella costituenda società ».

12. 8. Luigi Gallo, Colonnese, Caso, Silvia Giordano, Fico, Luigi Di Maio, Sibilìa.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca.

1-ter. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Portopalo e per il consolidamento del costone franoso.

11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter* del presente articolo, pari complessivamente a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

12. 9. Pagano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I proprietari o gestori delle costruzioni destinate a plessi scolastici, nonché i proprietari e/o gestori di ponti e di gallerie stradali e ferroviarie, entro il 31 dicembre 2015, sono obbligati a verificare lo stato di sicurezza di dette opere, anche mediante prelievi di campioni di terreno, prove e misure geotecniche in sito, attraverso i laboratori di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La presente disposizione non abroga le verifiche di sicurezza previste, periodicamente, dalle specifiche normative di settore.

12. 10. Castricone.

ART. 13.


Sopprimerlo.


13. 1. Caso.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
Nuovo testo C. 2247 e abb.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**


*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio
UFFICIO VI



Roma, 22 LUG. 2014

Prot. Nr. 60334
Rif. Prot. Entrata Nr. 58948
Allegati:
Risposta a nota del

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE



OGGETTO: Testo della proposta di legge C. 2247 adottata come testo base, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

E' pervenuto, per le valutazioni di competenza di questo Dipartimento, il nuovo testo dell'atto parlamentare in oggetto, risultante dagli emendamenti al provvedimento approvati nel corso dell'esame dello stesso in sede referente.

Al riguardo, nel richiamare le osservazioni precedentemente formulate nella nota n. 55043 del 1° luglio 2014, con riguardo a tale ultimo testo si fa rinvio alle valutazioni politiche e a quelle del competente Dipartimento delle finanze, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 5-quinquies - aggiunto al decreto-legge n. 167/1990, convertito dalla legge n. 227/1990 - commi 5-bis e 5-ter.

Si rinvia, altresì, al predetto Dipartimento in ordine al comma 1-bis dell'articolo 1, il quale sembra estendere significativamente l'ambito dei soggetti che potranno accedere alla procedura di *voluntary disclosure*, determinando, pertanto, la necessità di valutare attentamente i possibili effetti di minor gettito connessi all'emersione agevolata rispetto alle

entrate recuperabili con l'ordinaria attività di accertamento. Si rinvia al Dipartimento delle Finanze anche in ordine alla valutazione degli effetti derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 1-quater dell'articolo 1.


Con riferimento ai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 - che disciplina la destinazione delle entrate derivanti dall'attuazione delle ipotesi di *voluntary disclosure* di cui al provvedimento in esame, prevedendo che tale destinazione sia attuata *“anche mediante riassegnazione”* - si reputa che le parole *“a ciascun ente beneficiario”* debbano essere sostituite dalle seguenti: *“per ciascuna finalizzazione”*.

In ordine all'innalzamento a 15.000 euro del limite di valore dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero non soggetti all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4 del d. lgs. 167 del 1990 - previsto dal nuovo articolo 1-bis del provvedimento in esame - si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze. Si rinvia al predetto Dipartimento, nonché alla valutazione politica, anche la proposta riformulazione dell'articolo 648-bis del codice penale contenuta nell'articolo 1-ter.

In relazione all'art. 1, comma 4, lett. a), si rappresenta che la disposizione non presenta finalità del tutto chiara, atteso che già la normativa vigente prevede - all'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge 125/2013 - la priorità nell'assunzione di personale idoneo collocato nelle graduatorie di concorsi pubblici vigenti presso le amministrazioni che intendono bandire nuovi concorsi, prima dell'avvio delle relative procedure.

Inoltre, qualora si intendesse procedere all'assunzione di personale, attingendo anche alle graduatorie di idonei a progressioni interne, si segnala che la richiamata disposizione - pur non presentando profili di onerosità - si pone in contrasto con l'art. 24 del d.lgs. 150/2009. Al riguardo, tuttavia, tenuto conto dei prevalenti aspetti di carattere ordinamentale, si fa rinvio alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO





Direzione Centrale Normativa

Ufficio del Direttore Centrale

Roma, 17 luglio 2014

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo – Tesoro
ROMA

(rif. e-mail del 16/07/2014)

e, pc: Direzione Centrale del personale

Oggetto: *A.C. 2247 – Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale- Dossier Servizio Bilancio*

In riferimento alla richiesta di parere in ordine alle valutazioni contenute nel dossier predisposto dal Servizio Bilancio della Camera Senato recante *Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale* si forniscono, di seguito, le valutazioni formulate dalla Direzione Centrale del personale, interessata dalla scrivente per competenza.

Relativamente all'art. 1, comma 4, lettera a) si conferma che la previsione, ivi contenuta, dello stanziamento di fondi per l'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato per gli anni 2014-2017, è pienamente congruente con le esigenze operative connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia.

Agenzia delle Entrate – Ufficio del Direttore Centrale – Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D – 00145 Roma


Tel. 06.50545419 - Fax 06.50769800 - e-mail: dc.norm.ufficiodeldirettorecentrale@agenziaentrate.it

Nello specifico la disposizione citata lascia impregiudicata la facoltà dell'Agenzia di scegliere se destinare i predetti fondi all'assunzione di funzionari di III area o di assistenti di II area, imponendo solamente l'obbligo di assumere prioritariamente gli idonei delle graduatorie finali vigenti a seguito di concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato prima di avviare una nuova procedura concorsuale per la medesima professionalità.

Al riguardo, si precisa che l'Agenzia, per lo svolgimento delle proprie complesse e peculiari attività istituzionali, intende destinare nel periodo 2014-2017 i fondi previsti all'assunzione di personale laureato della III area funzionale, stimato in 1.100 unità, sicché, in considerazione del loro costo unitario annuo pari a 50.000 euro, si ribadisce la congruità dello stanziamento.

Relativamente alle altre disposizioni contenute nel provvedimento questa Direzione non ha osservazioni da evidenziare.

IL DIRIGENTE
Gerardo Cataldo





MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
21 LUG. 2014
Prot. n. 1-4530

Roma, 21 luglio 2014

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo - Tesoro
ROMA

(rif. e-mail del 16/07/2014)

e. pc: Direzione Centrale Accertamento

Oggetto: *A.C. 2247 – Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale- Dossier Servizio Bilancio*

Facendo seguito alla nota n. 95065 del 17 luglio u.s., di riscontro alla richiesta di parere in ordine alle valutazioni contenute nel dossier predisposto dal Servizio Bilancio della Camera Senato recante *Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale*, si forniscono, di seguito, le valutazioni formulate dalla Direzione Centrale Accertamento relativamente all'art. 1, commi da 1 a 3.

Il Servizio bilancio della Camera, illustrate le norme in materia di collaborazione volontaria, comprese le disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito che hanno esteso l'ambito applicativo della disciplina in esame, fa riferimento alla nota AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0034810.11-03-2014-U nella quale sono confluite le osservazioni della scrivente Direzione contenute nella nota AGE.AGEDC001.REGISTRO INTERNO.0004610.11-03-2014-R in risposta a

richieste di chiarimenti formulate durante l'esame parlamentare con riferimento all'art. 1 del decreto legge n. 4/2014.

In relazione alla richiesta di confermare che la procedura consente la verifica dell'effettivo incasso l'Agenzia, in detta sede, ha affermato che:

a) *"l'implementazione delle procedure informatiche, in corso di completamento, consentirà di gestire le diverse fasi del procedimento di disclosure volontaria."*;

b) *"La gestione del flusso delle informazioni rilevate dalle procedure operazionali, consentirà di individuare gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione riconducibili alle istanze di disclosure volontaria e di verificare l'esito della procedura e di monitorare gli esiti degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione riconducibili alla procedura, emessi dalle strutture operative dell'Agenzia."*;

c) *"Sarà, inoltre, possibile monitorare le riscossioni mediante versamenti diretti (F24) abbinati agli atti di accertamento e di contestazione."*

Nella stessa sede l'Agenzia ha, altresì, rappresentato di *"non"* avere *"elementi per poter effettuare una valutazione circa la possibilità che gli introiti derivanti dalla disclosure volontaria utilizzati per le finalità indicate dalla norma si intendano al netto degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'attivazione della procedura stessa."*

Al riguardo, ha rappresentato che *"i costi relativi all'implementazione delle procedure sono compresi negli oneri relativi alle attività ordinarie del Piano tecnico di automazione 2014 dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, tra quelli relativi alle procedure di supporto all'accertamento."*

Il Servizio bilancio afferma che *"Al riguardo, per quanto riguarda il meccanismo finanziario previsto - relativo alla destinazione delle entrate derivanti dalla procedura di regolarizzazione in esame -, tenuto conto che l'utilizzo delle entrate è subordinato alla effettiva realizzazione del relativo gettito, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le modalità*

ed i tempi di utilizzo siano tali da non determinare effetti negativi sui diversi saldi di finanza pubblica."

A tale ultimo riguardo, chiede una conferma.

Il Servizio bilancio chiede, inoltre, se gli introiti utilizzati per le finalità indicate dalla norma si intendono o meno al netto degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'attivazione della procedura prevista dalla disciplina in esame e rappresenta che, sul punto, la citata nota dell'Agenzia delle entrate (in risposta ai quesiti, di analogo tenore, emersi in relazione all'art. 1 del DL n. 4/2014), aveva precisato di non avere elementi per poter effettuare una valutazione circa la possibilità che gli introiti derivanti dalla *disclosure* volontaria si dovessero intendere al netto degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, nella detta nota era stato rappresentato che *"i costi relativi all'implementazione delle procedure sono compresi negli oneri relativi alle attività ordinarie del Piano tecnico di automazione 2014 dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, tra quelli relativi alle procedure di supporto all'accertamento"*.

In proposito si comunica che sono tuttora in corso le analisi finalizzate all'adeguamento delle procedure anche in ragione delle novità introdotte nel corso dell'esame in Commissione di merito.

Non può, pertanto, escludersi la presenza di oneri connessi a dette implementazioni, di ammontare presumibilmente non rilevante, allo stato non quantificabili.

Infine, il Servizio bilancio, tenuto conto che le entrate realizzate hanno natura di *"una tantum"*, chiede chiarimenti circa *"la compatibilità delle stesse con le finalità di spesa previste dal testo (che non sembrano presentare la medesima natura "una tantum") e, quindi, circa i relativi effetti in termini di saldo strutturale, rispetto al quale la procedura indicata sembrerebbe suscettibile di determinare un peggioramento"*.

Si osserva in proposito che, a differenza delle pregresse procedure di “*sendo fiscale*”, la procedura di collaborazione volontaria consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale pregressa, ma proprio in virtù dell’assenza dell’anonimato, è idonea a favorire la *compliance* futura dello stesso.

Inoltre, occorre rilevare che attraverso la gestione della procedura l’Amministrazione finanziaria acquisisce preziose informazioni circa il *modus operandi* nel settore degli illeciti fiscali internazionali con conseguente più efficace orientamento della futura attività di contrasto dei comportamenti illeciti.

Occorre, poi, rilevare che in relazione alla illecita detenzione all’estero di capitali frutto di evasione fiscale e non oggetto di emersione mediante la procedura in esame, con l’approvazione dell’emendamento 1.0.10, ogni atto di trasferimento, sostituzione o qualsiasi azione tesa a ostacolare l’identificazione dell’origine illecita, da chiunque commessa, costituirà il reato previsto e punito dal novellato art. 648-bis de codice penale.

La nuova formulazione del reato di riciclaggio, da un lato favorisce la *disclosure* della pregressa evasione e, dall’altro, costituisce un forte elemento di dissuasione dal commettere le più gravi ed insidiose forme di evasione tributaria.

Il Servizio bilancio segnala che la formulazione della norma, nel testo originario, ripropone, con lievi modifiche, la disposizione contenuta nell’articolo 1 (soppresso nel corso dell’esame parlamentare) del decreto legge n. 4 del 2014 e che la relazione illustrativa allegata al predetto provvedimento chiariva che la norma era finalizzata all’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero e alla futura ottemperanza da parte dei contribuenti.

Ciò premesso, afferma il Servizio bilancio, relativamente alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in Commissione di merito, dirette ad estendere l’ambito di applicazione del provvedimento, appare necessario che siano forniti chiarimenti, al fine di valutarne i possibili effetti finanziari.

In particolare, chiede chiarimenti in relazione al fatto che l'estensione alle società di capitali sembrerebbe suscettibile di ampliare considerevolmente l'ambito di intervento della disciplina e che tenuto conto che qualunque attività o investimento posseduti dalla società, che ha una propria personalità giuridica, deve trovare riscontro nella documentazione contabile e fiscale obbligatoria, qualunque sia l'origine delle risorse possedute dalla società e trasferite all'estero (da redditi realizzati, dismissioni di patrimonio, conferimenti, prestiti, ecc.), appare necessario acquisire elementi che consentano di valutare i possibili effetti di minor gettito rispetto a quelli attesi dall'attività di accertamento fiscale.

Con riferimento a tali osservazioni non si può non evidenziare come il successo della procedura non possa che essere sostenuto dall'efficace attività ordinaria di accertamento.


Sebbene sia innegabile che taluni dei contribuenti che sarebbero stati controllati nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento e nei confronti dei quali sarebbero state rilevate delle irregolarità, procederanno a regolarizzare la propria posizione, è altrettanto vero che l'assetto della procedura potrà indurre a presentare istanza di *disclosure* anche contribuenti che pur avendo commesso irregolarità, non sarebbero stati inclusi nei piani di controllo ordinari.

Il Servizio bilancio segnala, inoltre, che è ancora aperto il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2013 e che è necessario acquisire chiarimenti in merito alla *"corretta interpretazione dell'ambito di applicazione del comma 1-bis, in base al quale la "procedura" prevista dal comma 1 può essere applicata "per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi... commesse fino al 31 dicembre 2013"* chiedendo conferma che l'estensione sia riferita esclusivamente alle violazioni relative alle attività detenute all'estero.

In relazione alla corretta interpretazione della disposizione di cui al comma 1-bis, si rappresenta che di tale previsione possono avvalersi esclusivamente contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1,

del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

IL DIRIGENTE
Gerardo Cataldo



NOTA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE**Misure per favorire la flessibilità gestionale e rafforzare l'operatività dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b)**

L'operazione di incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) nell'Agenzia delle dogane e di soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (A.S.S.I.) – disposta dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012 – è consistita, sostanzialmente, in un trasferimento di funzioni e di risorse umane dall'ente incorporato (o soppresso) all'ente incorporante, con mantenimento, da parte del personale trasferito, dello stesso trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento nel ruolo dell'ente incorporante.

In particolare, il comma 7, penultimo periodo, del menzionato articolo 23-*quater* dispone che, al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo all'ente incorporato, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, tali attività continuano a essere esercitate dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati, il tutto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente disposto dal comma 11 del medesimo articolo (per quanto riguarda la soppressa A.S.S.I., trova applicazione il comma 9 del citato articolo 23-*quater*).

Il personale dell'ex A.A.M.S., in base alla vigente disciplina contrattuale, percepisce un'indennità di amministrazione più bassa rispetto al personale dell'ex Agenzia delle dogane.

Ad oggi, i dipendenti dell'ex A.A.M.S. hanno instaurato vari ricorsi, la maggior parte collettivi, per: *a*) chiedere la corrispondenza della maggiore indennità di amministrazione percepita dal personale dell'ex Agenzia delle dogane; *b*) contestare il

decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2012 nella parte in cui prevede, all'interno del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, due distinte sezioni, la sezione Dogane e quella Monopoli, in ciascuna delle quali sono collocate, rispettivamente, le unità di personale con qualifica non dirigenziale già appartenenti, al 30 novembre 2012, ai corrispondenti ruoli dell'Agenzia delle Dogane e dell'A.A.M.S. (analoghi ricorsi sono stati prodotti da taluni dipendenti dell'ex A.S.S.I., per contestare, tra l'altro, l'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013 – concernente il « Trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ex ASSI al MIPAAF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli – che prevede l'istituzione della sezione « ASSI » all'interno del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

I ricorrenti lamentano, in particolare, che da questa diversa collocazione possano derivare discriminazioni e disparità di trattamento dal punto di vista sia giuridico sia economico.

Allo stato non sono state emesse pronunce di merito, mentre sono state rigettate le richieste di sospensiva avanzate dai ricorrenti in sede cautelare.

Ciò in accoglimento della tesi difensiva prospettata dall'Agenzia secondo cui, in coerenza con quanto disposto dal Legislatore « fino al completamento del processo di riorganizzazione », i dipendenti incorporati, inseriti nella sezione « Monopoli », continuano a svolgere le funzioni che svolgevano presso l'A.A.M.S. e, pertanto, legittimamente, continuano a percepire lo stesso trattamento economico, fondamentale e accessorio (ivi compresa l'indennità

di amministrazione), già percepito presso l'ente di provenienza al momento dell'incorporazione.

La necessità di continuare ad essere coerente, sul piano gestionale, con tale tipo di prospettazione – a funzioni/sezioni separate corrisponde un diverso trattamento economico – costringe, peraltro, l'amministrazione a procrastinare *sine die* il completamento del processo di riorganizzazione derivante dall'incorporazione. Ciò non consente la realizzazione dei risparmi che potrebbero derivare dall'integrazione delle strutture e delle funzioni e inibisce così, di fatto, una gestione flessibile ed efficiente delle risorse umane.

D'altra parte, una gestione del personale che non fosse coerente con tale rigida prospettazione – che prevedesse, ad esempio, l'impiego del personale appartenente alla « sezione Monopoli » per svolgere funzioni proprie della « sezione Dogane », ma continuando ad attribuirgli l'indennità di amministrazione (più bassa) propria del personale ex A.A.M.S. – esporrebbe l'amministrazione a un contenzioso dall'esito quasi certamente sfavorevole, per violazione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento.

Ciò inibisce il più razionale impiego del personale nell'una ovvero nell'altra area di attività e ostacola o, comunque, non favorisce né incentiva le azioni di razionalizzazione organizzativa.

In particolare, la prima e più importante azione di razionalizzazione organizzativa, consistente nella concentrazione di tutte le funzioni di supporto (personale, amministrazione e finanza, pianificazione e controllo di gestione, affari legali) con l'eliminazione di duplicazioni e ridondanze, già avviata nel corso del 2013 e destinata a completarsi nel corso del 2014, potrebbe culminare in un risparmio di risorse umane compreso tra le 200 e le 250 unità.

Rebus sic stantibus, per evitare il contenzioso di cui si è detto dianzi, queste unità andrebbero obbligatoriamente impiegate nell'area monopoli, ossia nel settore di attività che meno necessita di potenziamento: l'ex A.A.M.S., infatti, è

stata destinataria, nel recente passato, di un cospicuo innesto di personale (proveniente da altre amministrazioni), per cui la relativa sezione rischia di risultare in situazione eccedentaria.

Un utilizzo incongruo delle risorse liberate (in prima battuta si possono ipotizzare le 250 unità di cui sopra) equivale, in termini di costo-opportunità, a una perdita stimabile in circa 10 milioni di euro. Non si tratta di costi aggiuntivi per la finanza pubblica, ma di un cattivo uso delle risorse.

Di converso, il libero reimpiego di queste risorse consentirebbe di valorizzarne l'apporto nei settori che necessitano di un rafforzamento e, segnatamente, nei settori operativi in cui il ricavo netto marginale di un lavoratore aggiuntivo è positivo e molto consistente.

Il passaggio di personale tra le sezioni si realizza in coerenza con i processi di riorganizzazione e di razionalizzazione. Tali processi, in connessione con la recente incorporazione, sono volti, in una prima fase, alla eliminazione delle duplicazioni per poi tendere al progressivo sviluppo di sinergie nei settori tecnico-operativi in cui ciò è possibile.

Il costo medio del passaggio di ciascuna unità dalla sezione monopoli alla sezione dogane è di circa 3.500 euro annui lordi. Il costo relativo al passaggio di sezione di circa 300 unità (di cui 200/250 risorse provenienti dalla razionalizzazione organizzativa consistente nella concentrazione di tutte le funzioni di supporto e 50/100 risorse provenienti da sinergie nei settori tecnico-operativi quale quello delle accise sui tabacchi) sarebbe di circa 1.000.000 di euro, somma di cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli già dispone per finalità di reclutamento ai sensi dell'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (a tale titolo la disponibilità residua è di circa 12 milioni di euro). Non si tratterebbe, quindi, di un costo aggiuntivo, ma solo di un'ulteriore modalità di impiego di parte delle risorse già disponibili per finalità di reclutamento e che continuano a essere utilizzabili anche a tal fine per gli importi residui.